REGOLAMENTO (CEE) N. 3223/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2511/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/86 (4), la Repubblica ellenica ha realizzato un piano che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, conformemente al programma approvato dalla Commissione il 21 novembre 1983;

considerando che, in particolare in alcune regioni della Grecia, le piantagioni di agrumi sono state distrutte o gravemente danneggiate da gelate di intensità e durata eccezionali nell'inverno 1986/1987, il che ha ampiamente compromesso i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento del piano in fase di realizzazione; che è quindi opportuno incoraggiare, a talune condizioni, la ricostituzione delle piantagioni in questione, per consentire il proseguimento di un'attività agricola nelle regioni colpite;

considerando che detta ricostituzione deve garantire il mantenimento di un elevato livello qualitativo o un miglioramento delle qualità mediante l'utilizzazione delle migliori varietà, se il livello qualitativo non è ancora conforme alle esigenze dei consumatori; che è quindi opportuno realizzare la ricostituzione delle piantagioni danneggiate mediante operazioni di riconversione, se le varietà esistenti prima delle gelate non rispondevano alle esigenze dei consumatori;

considerando che le intemperie hanno impedito ad alcuni agrumicoltori greci di avviare le operazioni di riconversione e di ristrutturazione già previste dal piano approvato dalla Commissione; che è quindi necessario dar loro la possibilità di avviare in tempo opportuno dette operazioni;

considerando che il gelo ha distrutto una cospicua percentuale di alberi che sono già stati oggetto di operazioni di riconversione o di nuove piantagioni connesse alle operazioni di ristrutturazione o che sono oggetto di tali operazioni in corso di realizzazione, nonché una cospicua percentuale di marze destinate alla realizzazione del piano, e che quindi devono essere avviate nuove operazioni; che, conseguentemente, è opportuno adattare gli aiuti concessi per queste operazioni, al fine di tener conto dei danni subiti;

considerando che per rimediare a una tale situazione causata dal gelo è opportuno prevedere un'azione di carattere urgente, con un termine supplementare di due anni e un conseguente adattamento del piano attuato in Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2511/69 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, la data di cui al primo comma è prorogata di due anni per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 4 »;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 4. In Grecia:

a) gli aiuti previsti al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere concessi per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) iniziate entro il 31 dicembre 1990, se le piantagioni di agrumi sono state danneggiate dal gelo nell'inverno 1986/1987;

b) nel caso di piantagioni di agrumi che sono state oggetto fino all'inverno 1986/1987 delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere nuovamente concessi, se dette operazioni devono essere ripetute a seguito delle gelate dell'inverno in questione, fino al 31 dicembre 1990;

c) possono essere concessi gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 per operazioni di ricostituzione degli agrumeti danneggiati dal gelo nell'inverno 1986/1987 iniziate entro il 31 dicembre 1990 in caso di piantagioni di agrumi la cui composizione varie-

(1) GU n. C 182 del 12. 7. 1988, pag. 12.
(2) Parere reso il 14 ottobre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 5.

tale corrispondeva già, prima delle gelate in questione, alle esigenze dei consumatori, se dette operazioni di ricostituzione sono realizzate mediante :

— estirpazione e reimpianto delle stesse varietà esistenti prima della gelata o di altre varietà di agrumi corrispondenti alle esigenze dei consumatori ;

— taglio del tronco e dei rami dei palchi primario o secondario e soprainnesto delle stesse varietà esistenti prima della gelata o di altre varietà di agrumi corrispondenti alle esigenze dei consumatori,

nonché gli aiuti relativi alle misure di cui al paragrafo 1, lettera d), nella misura necessaria alla realizzazione delle operazioni di ricostituzione.

5. Gli aiuti relativi alle operazioni di cui al paragrafo 4 sono imputabili al FEAOG solo se la superficie degli agrumeti danneggiati dal gelo corrisponde almeno al 20 % della superficie coltivata ad agrumi dell'azienda prima della gelata. » ;

2) l'articolo 2 è modificato come segue :

a) l'inizio del terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri interessati elaborano entro il 30 aprile 1983 e, per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 4, entro il 31 dicembre 1988, un piano ... » ;

b) dopo il quarto comma è inserito il comma seguente :

« Il piano elaborato in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 comprende, in particolare, oltre agli elementi di cui al terzo e quarto comma, la localizzazione delle zone particolarmente colpite dalle intemperie, l'entità dei danni subiti, il numero di aziende interessate, l'estensione delle superfici che possono essere oggetto della concessione di aiuti relativi alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, compreso l'orientamento varietale delle piantagioni che sono oggetto di dette operazioni nonché la definizione delle misure di controllo intese a garantire che gli aiuti concessi agli agrumicoltori le cui piantagioni hanno subito dei danno dovuti al gelo soddisfano il criterio fissato all'articolo 1, paragrafo 5. » ;

3) all'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente :

« d) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) :

— a ricostruire gli agrumeti danneggiati dal gelo mediante il mantenimento della composizione varietale delle aziende o una scelta appropriata di altre varietà adeguate alle esigenze dei consumatori ;

— a consentire una razionalizzazione dei mezzi di produzione, quale è prevista al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, se il livello di razionalizzazione non è ancora sufficiente. » ;

4) l'articolo 4 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma :

« Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), la cifra prevista al primo comma, secondo trattino è ridotta al 20 %. » ;

b) è inserito il seguente paragrafo :

« 2 bis. Per quanto riguarda l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3 per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), sono applicabili le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, ad eccezione dell'aliquota del 40 % di cui al secondo trattino dello stesso comma. » ;

c) il testo del paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 4. Il primo versamento è effettuato entro i due mesi successivi all'inizio delle operazioni di riconversione oppure delle operazioni di ricostituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c). » ;

5) l'articolo 5 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, primo trattino è aggiunto il testo seguente :

« ... nonché dall'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c). » ;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese derivanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mediante il versamento dell'aiuto complementare previsto al paragrafo 3 dello stesso articolo nonché mediante le azioni di cui al paragrafo 4, lettera c) dello stesso articolo. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS